



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n° 53 del Registro . Seduta del 26/02/2016

Oggetto: PROCEDURA SPERIMENTALE DI "AFFIDO POLTRONA" (O "AFFIDO DI CABINA") NELLE MORE DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE EDE ESTETISTA: DIRETTIVE

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 13:30 convocata nei modi di legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze, nelle persone dei signori:

N.O.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	Cariello Massimo	X	
2	Di Benedetto Cosimo Pio	X	
3	D' Aniello Armando		X
4	Ginetti Ennio		X
5	Lamonica Angela	X	
6	Lenza Lazzaro	X	
7	Manzione Maria Sueva	X	
8	Saja Matilde		X

Assume la Presidenza, il **Sindaco Massimo Cariello**;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Livia Lardo.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo Consillari.

**Oggetto: PROCEDURA SPERIMENTALE DI "AFFIDO DI POLTRONA" (O "AFFIDO DI CABINA") NELLE MORE DI APPROVAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA: DIRETTIVE**

**Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico**

**PREMESSO**

- **CHE** il SUAP ha tra le sue competenze la regolamentazione e lo sviluppo delle attività artigianali cittadine;
- **CHE** la crisi socio-economica attuale ha avuto ripercussioni molto significative sulle imprese del settore obbligando la categoria a ricercare nuove forme contrattuali volte anche a contrastare il lavoro sommerso e abusivo;
- **CHE** tra le nuove fattispecie emergenti, l'"affido di poltrona" o "affido di cabina", di ispirazione anglo americana, è prassi oramai diffusa in molte città italiane e sta suscitando particolare interesse anche nella nostra realtà;
- **CHE** i principi fondamentali e la disciplina unitaria dell'accesso alle attività a cui fa riferimento, sono stabiliti per l'attività di 'acconciatore' dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 e successive modificazioni, mentre per l'attività di 'estetista' la normativa statale di riferimento è data dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e successive modificazioni;
- **CHE** ai sensi della predetta normativa l'ipotesi di "affido di poltrona" o "affido di cabina" (a seconda che si tratti di affitto di spazi per l'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista) è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature o l'utilizzo di una postazione di lavoro per un esercizio autonomo della propria attività, verso pagamento di un determinato corrispettivo;

**VALUTATO:**

- **CHE** l'Ente è tenuto a tutelare l'interesse generale delle attività di artigianato promuovendo anche iniziative in grado di rispondere efficacemente alle legittime aspettative degli operatori del settore oltre che a favorire le politiche di occupazione per i giovani che si avvicinano al settore di riferimento;
- **CHE** con l'introduzione del predetto strumento, si incentiva peraltro la collaborazione fra professionisti e si incrementa notevolmente il livello qualitativo del servizio non trascurando gli aspetti inerenti le esigenze di sicurezza e di tutela dei cittadini;

**CONSIDERATO**

- **CHE** l'accoglimento di questa opzione sarebbe vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte, perchè consentirebbe l'ottimizzazione dei costi sia per il titolare/affidante che vedrebbe diminuire i suoi costi fissi, sia per l'affidatario che sosterrrebbe un costo più contenuto operando all'interno di una attività strutturata;
- **CHE** un fondamento normativo al progetto di "affido di poltrona" o "affido di cabina" si

ravvisa nella legge quadro n. 174/2005 che disciplina l'attività di acconciatore posto che l'art. 2 comma 6 recita: "per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purchè in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge";

- **CHE** il 25 novembre 2011, in occasione dell'accordo delle Organizzazioni Nazionali dell'Artigianato per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei settori dell'acconciatura estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere, le parti sociali coinvolte hanno sottoscritto un "AVVISO COMUNE" al fine di perorare il riconoscimento della nuova fattispecie nei confronti delle istituzioni competenti;
- **CHE**, allo stato, le normative regionali disciplinano la materia in modo diverso, o non la disciplinano affatto, come in ambito locale, generando disomogeneità sul territorio nazionale;

#### **RITENUTO, altresì,**

- **CHE** sul piano contrattuale la nuova fattispecie di "affido di poltrona/cabina" può essere mutuata dall' "affido di reparto" già previsto in ambito commerciale dall'art. 1615 del codice civile "gestione e godimento della cosa produttiva";
- **CHE** nella realtà locale le richieste di "affido di poltrona/cabina" sono in continuo aumento e che pertanto, è emersa la necessità di avviare una procedura sperimentale anche nella nostra città;
- **CHE** il progetto di sperimentazione sul territorio del comune di Eboli (SA) avrà durata triennale a far data dall'efficacia del presente provvedimento e in ogni caso fino agli adeguamenti della disciplina delle attività di acconciatore e di estetista ove tale nuova fattispecie dovrà trovare un'adeguata collocazione;

#### **VISTI**

- il codice civile art. 1615;
- la legge 8/08/1985, n. 443 e s.m.i.;
- la legge 17/08/2005, n. 174 e la legge 4/01/1990, n.1;
- il D. Lgs 31/03/1998, n.114 e s.m.i.;
- il D.lgs n. 67/2000;

#### **PROPONE**

**di approvare**, a titolo di sperimentazione per la durata di un triennio dall'efficacia del presente provvedimento, le 'DIRETTIVE' (allegato A) considerate parte integrante e sostanziale della presente proposta, nelle more dell'approvazione della nuova disciplina delle attività di

acconciatore e di estetista, nei quali la disciplina troverà un'adeguata collocazione;

**di dare atto** che la suddetta proposta non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;

**di dare atto, altresì**, che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito del Comune di Eboli (SA) al fine di darne adeguata diffusione;

**di demandare** al Responsabile Area P.O. Attività Produttive il compimento degli atti gestionali necessari.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** l'Art. 48 del T.U.E.L. N° 267/2000;

**RITENUTA** la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

**DATO ATTO** che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti pareri ex Art. 49 del D.Lvo N° 267/2000;

**DATO ATTO** che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza, per cui si rende necessario l'imprimatur dell'immediata esecutività, ai sensi dell'ex Art. 134 - comma 4 del D.Lvo N° 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge;

### DELIBERA

**di approvare**, a titolo di sperimentazione per la durata di un triennio dall'efficacia del presente provvedimento, le 'DIRETTIVE' (allegato A) considerate parte integrante e sostanziale della presente proposta, nelle more dell'approvazione della nuova disciplina delle attività di acconciatore e di estetista, nei quali la disciplina troverà un'adeguata collocazione;

**di dare atto** che la suddetta proposta non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;

**di dare atto, altresì**, che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito del Comune di Eboli (SA) al fine di darne adeguata diffusione;

**di demandare** al Responsabile Area P.O. Attività Produttive il compimento degli atti gestionali necessari.





## Comune di Eboli

Oggetto: PROCEDURA SPERIMENTALE DI "AFFIDO POLTRONA" (O "AFFIDO DI CABINA") NELLE MORE DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE EDE ESTETISTA: DIRETTIVE

- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

Favorevole

Eboli, li 09/02/2016

Il Responsabile Area  
F.to Francesco Mandia

- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Eboli, addì 26/02/2016

Il Responsabile Area Finanziaria  
F.to Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387, parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, addì 26/02/2016

Segretario Generale  
F.to Livia Lardo

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.*

*235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"*

**DIRETTIVE PER LA DISCIPLINA DELL'AFFIDO DI POLTRONA/CABINA**

Nell'ambito dell'attività professionale di acconciatore e/o estetista, per chi è regolarmente registrato presso la Camera di Commercio ed è in possesso della partita IVA, si inserisce una nuova modalità contrattuale per l'esercizio dell'attività nello stesso locale: "l'affido di poltrona/cabina". Tale nuova disciplina contrattuale, è prevista nell'"AVVISO COMUNE", sottoscritto il 25 novembre 2011 tra le parti sociali, in occasione del rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro dei settori dell'acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere.

I soggetti coinvolti nel rapporto sono:

- 1) il titolare del salone/centro detto affidante;
- 2) il professionista abilitato detto affidatario;

che dovranno stipulare un contratto per la "gestione e il godimento della cosa produttiva" ai sensi dell'art. 1615 del codice civile.

**Il contratto deve essere realizzato in forma di atto pubblico o scrittura privata, registrato all'Agenzia delle Entrate, con la durata di almeno un anno fatte salve le clausole di rescissione espressa.**

Il contratto deve obbligatoriamente contenere specifici riferimenti relativi a:

- la durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
- la superficie data in uso con relativa planimetria;
- la puntuale identificazione delle postazioni date in uso che non potranno essere utilizzate dall'affidante;
- il rapporto economico tra le parti;
- la tipologia di attività che verrà esercitata sulla poltrona/e - cabina/e in affido.

Per evitare un uso improprio del rapporto in oggetto si indicano i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dell'affido di poltrona" precisamente:

- non più di una poltrona per le imprese che hanno da zero a 3 dipendenti;
- un massimo di due poltrone per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
- un massimo di tre poltrone per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 10.
- in ogni caso l'affidatario in possesso dei requisiti esercita direttamente l'attività con il divieto di avvalersi di collaboratori.

L'affido di poltrona/cabina è possibile unicamente per la/le tipologia/e per le quali il titolare ha presentato la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività): acconciatore, estetista o entrambi.

È inoltre vietato "affidare la poltrona":

- a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività

comprensivi anche del possesso di partita IVA;

- a chi ha lavorato all'interno dello stesso salone negli ultimi 5 anni, in qualità di dipendente;
- per i titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.

### **AUTORIZZAZIONE**

Poiché la responsabilità in toto resta in carico al titolare dell'esercizio, per l'affidatario non occorre presentare una nuova SCIA, bensì una comunicazione congiunta (affidante e affidatario) - extra SCIA - comprensiva del contratto di gestione sottoscritto tra le parti. All'interno della comunicazione, e non del contratto, vanno definiti i criteri per l'utilizzo della strumentazione in modo che venga assicurata la netta distinzione degli strumenti e delle attrezzature in uso all'affidatario da quelle dell'affidante, nonché indicazioni relative al tipo di prodotti utilizzati. La comunicazione congiunta non costituisce titolo di subingresso ma è atto propedeutico necessario per svolgere l'attività, senza il quale la stessa è da considerarsi abusiva. La comunicazione abilita l'attività dell'affidatario con efficacia immediata, sulla stessa comunicazione verranno eseguiti i controlli per la verifica di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.

### **VARIAZIONE**

Per ogni variazione (nuovi affittuari o cessazione, etc.) va segnalata comunicazione congiunta.

### **SICUREZZA**

Per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, ognuna delle parti (affidante - affidatario) risponde per la sua attività ma, ad esclusione della "zona poltrona o cabina", l'affidante si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza sulle parti comuni.

### **ORARIO**

E' fatto obbligo per l'affidatario rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dall'affidante con la possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato. L'affidante, in quanto titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio, dovrà essere presente, durante il periodo di esercizio dell'affidatario, o personalmente o tramite il suo direttore tecnico. Qualora il soggetto affidante fosse una ditta individuale senza dipendenti, l'attività dell'affidatario in assenza del titolare, è consentita per giustificati motivi e dovrà essere idoneamente comprovata.

### **PREZZI**

E' fatto obbligo per ogni professionista esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di


prezzi identici all'interno dello stesso esercizio.


### **ASL**

L'affidatario è tenuto a regolarizzare i rapporti con la Asl pagando il corrispettivo dei diritti sanitari, all'atto della comunicazione congiunta.

### **PIANO FISCALE E SANZIONI**

Ai sensi delle norme vigenti, le attività di acconciatore ed estetista, vanno esercitate in forma di impresa. Pertanto, trattandosi di imprese autonome regolarmente iscritte alla Camera di Commercio ed in possesso di partita IVA, sia l'affidante che l'affidatario dovranno rilasciare lo scontrino fiscale/fattura relativo alle proprie prestazioni. Si rammenta che, in caso di controllo della Guardia di Finanza, la mancata emissione dello scontrino fiscale porterà a specifici provvedimenti adottati dall'autorità con sanzioni progressive non solo nei confronti dell'inadempiente, ma anche imputabili al titolare/affidante. Nel ribadire la responsabilità esclusiva dell'affidante delle parti comuni, si precisa in caso venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni igienico sanitarie insufficienti, nell'ambito della 'poltrona/cabina', tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati esclusivamente all'affidatario in quanto responsabile della 'poltrona' come da contratto stipulato.







**Comune di Eboli**

**IL SINDACO**  
F.to Massimo Cariello

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Livia Lardo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo Pretorio il 01/03/2016 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 16/03/2016, n. di pubblicazione 551

Il Servizio Segreteria Generale  
F.to Raffaella Di Biase

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/03/2016

- [ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 - comma 4°)  
[ ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 - comma 3°)

Li, 01/03/2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Livia Lardo